SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 935)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. *Stampato n.* **1710**)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(OSSOLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, primo comma, le parole: 10 settembre 1977, *sono sostituite con le seguenti*: 30 novembre 1977, *e le parole*: 100.000 ettolitri, *sono sostituite con le seguenti*: duemila ettolitri.

Al secondo comma, le parole: 15 dicembre 1977, *sono sostituite con le seguenti*: 31 dicembre 1977.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 dell'8 settembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il settore vitivinicolo al fine di ridurre le eccedenze di vino che appesantiscono il mercato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Agli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei tempi in appresso indicati, cedono alle distillerie i vini da tavola ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci e da questi conferite, è concesso per ogni grado ettolitro di vino consegnato un contributo di lire 1.100, alle condizioni e con le modalità che seguono, per un quantitativo complessivo massimo di 1.500.000 ettolitri di vino.

Sono vini da tavola quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Per beneficiare del contributo di cui al primo comma del precedente articolo 1 gli interessati devono, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda all'AIMA per un quantitativo di vino non superiore al 60 per cento delle giacenze, presenti al 1° agosto 1977 e risultanti dai regstri di carico e scarico, e ceduto alle distillerie ad un prezzo non inferiore a lire 450 per grado ettolitro.

L'AIMA, entro dieci giorni dalla data di cui al precedente comma, provvede al riparto tra gli organismi richiedenti del quantitatvo massimo di prodotto ammesso alla distillazione agevolata, sulla base delle domande presentate, e ne dà comunicazione agli interessati.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire, a pena di decadenza, nei trenta giorni successivi alla comunicazone del riparto effettuato dall'AIMA e nei limiti del quantitativo massimo comunicato dall'AIMA stessa e deve essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare, tra l'altro, i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. c/41 nonchè la gradazione alcoolometrica degli stessi.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere denaturato, con la aggiunta di 50 grammi di cloruro di sodio raffinato per ettolitro, a cura degli organismi cooperatvi ed associativi di produttori agricoli di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Al pagamento del contributo di cui all'articolo 1 provvede l'AIMA nella misura dell'80 per cento di quanto dovuto, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte degli interessati della avvenuta introduzione del vino nelle distillerie e per il restante saldo a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi negli ulteriori successivi trenta giorni, corredata dei documenti giustificativi che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste-Presidente dell'AIMA, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al recupero dei contributi percepiti in violazione delle norme di cui al presente decreto provvede l'AIMA con le procedure previste dalla legislazione vigente.

Art. 5.

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 10 settembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 100.000 ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 15 dicembre 1977.

La misura della integrazione è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuale variazione dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 30 novembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a duemila ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 31 dicembre 1977.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero saranno emanati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 19.610 milioni, si provvede quanto a lire 17.325 milioni mediante il maggiore gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti derivante dalla distillazione del vino prevista dai precedenti articoli e, quanto a lire 2.285 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.